



ISTITUTO COMPRENSIVO "G.GALILEI"

Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado
Via Cappella - 81021 Arienzo (CE)
Tel. 0823.755441 – Fax 0823.805491
E-mail ceic848004@istruzione.it - PEC ceic848004@pec.istruzione.it
Sito WEB: www.scuolarienzo.gov.it



Prot . 7078/I.2

**Ai docenti
Al personale ata
Agli alunni
Alle famiglie degli alunni
A chiunque si trovi a frequentare
locali e le pertinenze dell'istituto**

OGGETTO: Direttiva per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo

1. APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

La presente circolare disciplina l'applicazione del divieto di fumo nell'Istituto Comprensivo "G.Galilei" di Arienzo, in attuazione della normativa vigente in materia di fumo, in particolare:

- **Art. 4 del Decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013;**
- **Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004;**
- **Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;**
- **Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003;**
- **Art. 6 del Decreto legge n. 32 del 3 marzo 2003;**
- **Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003;**
- **Legge n° 584 dell'11.11.1975.**

2. NORME ANTI FUMO COME FATTORE EDUCATIVO

È il caso di sottolineare che la ratio della normativa, e quindi delle prescrizioni contenute nella presente circolare, non vuole avere un carattere meramente repressivo nei confronti del fenomeno, quanto piuttosto una connotazione sostanzialmente pedagogica e si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a buoni, sani e corretti stili di vita. In particolare agli insegnanti si rammenta il loro ruolo di educatori e quindi di buon esempio nei confronti degli studenti per la tutela della salute e la prevenzione di ogni forma di dipendenza.

3. DESTINATARI

La presente nota è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, ai genitori degli alunni dell'Istituto, ai medesimi alunni e a chiunque frequenti, a qualsiasi titolo anche per un tempo limitato, locali e pertinenze dell'Istituto, compresi gli spazi aperti.

4. ESTENSIONE A TUTTI GLI SPAZI DEL DIVIETO DI FUMO

È stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici e le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto.

5. SIGARETTE ELETTRONICHE

È altresì vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche sia all'interno che nelle aree esterne dell'Istituto.

6. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

6.1 È compito dei preposti/ responsabili di plesso sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo;

6.2. accertare le relative infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura di cui al successivo punto 4;

6.3. individuare l'ammenda da comminare: da € 55,00 a € 550,00;

6.4. utilizzare gli appositi moduli di contestazione;

6.5. controllare che siano affissi, all'interno e all'esterno della scuola, gli appositi cartelli predisposti da questo ufficio, contenenti l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e del nominativo degli addetti alla sorveglianza.

Si rammentano a tal fine i nominativi dei preposti alla vigilanza sul divieto di fumo:

Plesso Galilei: Prof.ssa Rita Genovese Caserta

Plesso Crisci Infanzia: Ins. Teresa Poziello

Plesso Crisci Primaria: Ins. Maria De Masi

Plesso Valletta: Inss. Vincenzo Di Marzo e Adriana Solla

Plesso Pco Europa Infanzia : Ins. Stella Assunta Caprio

Plesso San Filippo Primaria : Ins. Pina Colantuoni

7. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui al punto 6 della presente circolare procedono all'accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, previa identificazione del trasgressore tramite documento d'identità.

7.1.1 soggetti preposti al controllo consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all'invito a depositare presso la segreteria amministrativa di questo Istituto, entro sessanta giorni, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento; consegnano la seconda al copia alla segreteria amministrativa.

7.2. Qualora il trasgressore sia persona minorenni la copia del verbale di contestazione dovrà essere notificata ai titolari della potestà genitoriale.

7.3. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il Dirigente Scolastico presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione. Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

8. SANZIONI

Ai contravventori sarà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente:

8.1. L'infrazione al divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, e ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005) va da un minimo di 27,50 Euro, fino ad un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro; dette somme sono raddoppiate (da € 55,00 a € 550,00) nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero davanti a lattanti o bambini fino a dodici anni.

8.2. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui all'art. 4, comma 2 del D.L. n.104/2013 cit., è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni, di cui al precedente punto a. 8.3.1 soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.

8.3. La misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

8.4. Sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade l'ammenda prevista dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche, qualora la legge stessa non venga fatta rispettare.

8.5. Si rammenta che il soggetto incaricato alla vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi.

8.6.1 dipendenti e gli alunni dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

A tutti i soggetti in indirizzo si raccomanda la puntuale osservanza delle disposizioni contenute nella presente circolare, confidando nella loro collaborazione e intelligenza. In particolare si confida nella sensibilità di tutto il personale al fine di perseguire, oltre al rispetto delle leggi, il fine più generale della promozione della salute pubblica e di corretti stili di vita.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rosa Prisco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c.2, D.Lgs.n.39/93

Arienzo 04/12/2017